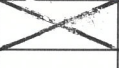
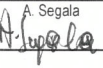
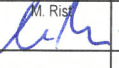


CGA Rev. 3

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

Rev.	Data <i>Date</i>	Elaborazione <i>Issued by</i>	Approvazioni - <i>Approvals</i>						
		PLS-APP-GDQ	EAS	PRI	PRD	DPM	DAF	AD	GDQ
0	02.01.1996	****	****	****	****	****	****	****	****
1	02.06.1997	****	****	****	****	****	****	****	****
2	15.10.2012	****	****	****	****	****	****	****	****
3	06.03.2015	B. Della Volpe F. Camponi D. Ponzio M. Felici							

Sistema di Gestione per la Qualità

INDICE

1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.0	NORME DI RIFERIMENTO	3
3.0	CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE	3
4.0	ALLEGATO.....	3

Sistema di Gestione per la Qualità

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento stabilisce le condizioni generali e le modalità per la loro applicazione ai contratti di appalto, di opere o servizi, affidati dalla committente Acciai Speciali Terni S.p.A. all'Appaltatore.

Il presente documento si applica, pertanto, a tutti gli ordini di appalto di cui sopra emessi dalla Committente.

2.0 NORME DI RIFERIMENTO

- Codice Civile
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3.0 CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le definizioni e le condizioni generali che regolano il contratto di appalto tra la Committente e l'Appaltatore sono riportate integralmente in Allegato 1.

Questo deve essere sottoscritto per accettazione, pagina per pagina incluse le clausole vessatorie, da parte di un procuratore dell'Appaltatore munito dei necessari poteri di firma già in fase di offerta. Eventuali deroghe al presente documento applicate dalla Direzione Approvvigionamenti (in breve, APP) della Committente agli Appaltatori saranno comunicate a tutti gli enti interessati.

La copia originale del documento sottoscritto è conservata dalla Direzione APP.

4.0 ALLEGATO

Allegato 1 "Condizioni Generali di Appalto"

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

1. PRINCIPI GENERALI

Le Condizioni Generali di Appalto di seguito riportate formano parte integrante dei contratti di appalto affidati dalla Committente all'Appaltatore.

I contratti di appalto affidati dalla Committente all'Appaltatore si perfezionano mediante emissione da parte della Committente di un ordine per il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo e l'accettazione dell'ordine da parte dell'Appaltatore (l'“**Ordine**”).

In caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Appalto e le pattuizioni concordate tra la Committente e l'Appaltatore negli specifici Ordini, prevarranno queste ultime.

L'Appaltatore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Appalto, rinunciando a far valere, nei confronti della Committente, le proprie Condizioni Generali ovunque riportate (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle eventualmente riportate dall'Appaltatore nelle sue fatture, note, offerte, conferme d'ordine, corrispondenza, anche in formato elettronico, o in ogni altro documento).

2. DEFINIZIONI

Appaltatore: soggetto cui la Committente ha conferito l'appalto.

Area di Servizio: area eventualmente messa a disposizione dell'Appaltatore dalla Committente e sulla quale l'Appaltatore può installare box prefabbricati, magazzini, uffici, servizi, ecc., necessari per l'esecuzione dei Lavori.

Cantiere: area presso lo Stabilimento della Committente interessata dall'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine e nella quale vengono eseguiti in tutto o in parte i Lavori.

Committente: Acciai Speciali Terni S.p.A. (in breve, anche AST) o società controllata da AST e indicata nell'Ordine;

Documenti Contrattuali: documenti allegati all'Ordine (Specifiche Tecniche, Programmi di Realizzazione dei lavori, etc.).

Gestore del Contratto: tecnico incaricato dalla Committente di rappresentare la Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Lavori: insieme delle attività, lavori e prestazioni da eseguirsi e obblighi da adempiere dall'Appaltatore e da qualunque soggetto a qualsiasi titolo esecutore dell'Ordine e dei Documenti Contrattuali per fornire alla Committente l'Opera/Servizio.

Opera/Servizio: opera e/o servizio che con l'accettazione dell'Ordine l'Appaltatore ha assunto l'obbligo di compiere in favore della Committente.

Parti: la Committente e l'Appaltatore.

Responsabile di Cantiere: tecnico incaricato dall'Appaltatore di rappresentare l'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori.

Sub-Appaltatore: impresa incaricata dall'Appaltatore, che deve essere previamente autorizzato dalla Committente, di eseguire in tutto o in parte i Lavori.

Sub-Fornitore: impresa alla quale l'Appaltatore commissiona la fornitura di materiali necessari per i Lavori. Per le definizioni di Preposto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, si rinvia al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Tutti gli obblighi che le presenti Condizioni Generali pongono a carico dell'Appaltatore si estendono a carico di eventuali Sub-Appaltatori e/o soggetti comunque preposti all'esecuzione dell'Ordine anche in mancanza di espresso richiamo e/o espresso riferimento ai Sub-Appaltatori.

3. ORDINE

L'Ordine e i Documenti Contrattuali ad esso allegati definiscono l'oggetto dell'appalto, i Lavori e l'Opera/Servizio, e specificano distintamente i costi relativi agli oneri per la sicurezza.

Le condizioni e i termini dell'Ordine annullano e sostituiscono qualsiasi condizione e termine riportato nell'offerta dell'Appaltatore e/o nelle condizioni ad essa eventualmente allegate, nonché ogni e qualsiasi accordo che fosse precedentemente intervenuto tra le Parti. In caso di difformità tra i Documenti Contrattuali allegati e l'Ordine, prevarrà quest'ultimo.

4. FIGURA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve disporre di propria organizzazione e gestione, con riferimento a capitali, mezzi, attrezzature e personale, nonché essere e restare in possesso dell'idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore documentazione comprovante la sussistenza dei suddetti requisiti e nell'ipotesi di carenza, anche sopravvenuta, dei suddetti requisiti, la Committente ha il diritto di risolvere l'Ordine senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché dalla Committente a qualsivoglia titolo o ragione, anche in deroga all'articolo 1671 c.c., fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

La Committente ha facoltà di recedere dall'Ordine nel caso in cui, nel corso dell'appalto, cambi il controllo societario dell'Appaltatore, oppure in caso di cessione in tutto o in parte da parte dell'Appaltatore dell'azienda e/o del ramo d'azienda con cui l'Appaltatore esegue i Lavori.

5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

5.1 Rischi e obblighi generali

Con l'accettazione dell'Ordine l'Appaltatore assume tutte le responsabilità, i rischi e gli obblighi per la esecuzione dei Lavori e la consegna dell'Opera/Servizio a perfetta regola d'arte e idonea all'uso cui è destinata, al prezzo ed entro i termini concordati nell'Ordine, in piena e completa conformità alle leggi, regolamenti e/o prescrizioni, anche di

Autorità, di tempo in tempo vigenti. L'Appaltatore è obbligato a rendere alla Committente l'Opera/Servizio perfettamente funzionante e idonea all'uso cui è destinata.

L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire e/o far eseguire tutte le prestazioni comunque necessarie alla perfetta esecuzione dell'Opera/Servizio a perfetta regola d'arte, ancorché tali prestazioni non siano espressamente previste dall'Ordine e/o dai Documenti Contrattuali e/o rientranti nei Lavori, ovvero siano ivi previste in modo difforme dalle migliori regole dell'arte.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di ottenere a propria esclusiva cura e spesa, rischio e onere, tutti i permessi e autorizzazioni e licenze, anche doganali, necessari all'esecuzione dell'Ordine, e di curare a propria esclusiva cura e spesa, rischio e onere, i rapporti con tutti i soggetti terzi eventualmente interferiti e/o a qualsiasi titolo interessati dall'esecuzione dell'Ordine.

L'Appaltatore dichiara e riconosce che il prezzo dell'appalto pattuito nell'Ordine tiene conto della rilevanza delle responsabilità e dei rischi che l'Appaltatore assume interamente a proprio carico per l'espletamento dei Lavori e la consegna dell'Opera/Servizio in favore della Committente.

5.2 Documentazione e dichiarazioni dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato presentare alla Committente la seguente documentazione, che deve aggiornare e inviare alla Committente in caso di variazioni:

- certificato di iscrizione al Registro Imprese;
- autocertificazione di non sussistenza, a carico di tutti gli amministratori e dipendenti, dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 159/11 e dalla legge 646/82;
- autocertificazione di non sussistenza, a carico dei dirigenti e dipendenti dell'Appaltatore che eseguono le prestazioni oggetto dell'Ordine, di procedimenti e/o condanne penali per reati dolosi;
- dichiarazione che non vi sono dirigenti e/o dipendenti dell'Appaltatore già impegnati in altri appalti conferiti dalla Committente e/o indicazione di quali tra i dirigenti e/o dipendenti dell'Appaltatore sono già impegnati in altri appalti conferiti dalla Committente. In tale ultimo caso l'Appaltatore evidenzierà con documentazione di supporto la riduzione del prezzo dell'Ordine applicata e/o da applicarsi e derivante dall'utilizzo da parte dell'Appaltatore delle medesime risorse per l'espletamento di diversi appalti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga ad acquisire e a trasmettere alla Committente la suddetta documentazione anche con riferimento ai propri Sub-Appaltatori.

Nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto a base della documentazione e delle dichiarazioni di cui al presente articolo, e/o nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore all'obbligo di presentazione e/o di aggiornamento della documentazione e delle dichiarazioni di cui al presente articolo, la Committente ha il diritto di risolvere l'Ordine senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché dalla Committente a qualsivoglia titolo o ragione, anche in deroga all'articolo 1671 c.c., fermo restando il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

5.3 Personale

L'Appaltatore è obbligato a utilizzare personale professionalmente adeguato e debitamente formato e informato relativamente ai Lavori da eseguirsi e all'Opera/Servizio da rendere alla Committente, nonché a utilizzare attrezzature conformi a legge.

L'Appaltatore è obbligato alla corretta e puntuale corresponsione di quanto dovuto al proprio personale a titolo di retribuzione e altri istituti connessi a quest'ultima, anche con riferimento al contratto di lavoro di categoria applicabile e alla legislazione in materia di tempo in tempo vigente, nonché al corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni di tempo in tempo vigenti.

L'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori e successivamente con cadenza trimestrale, a consegnare alla Direzione Approvvigionamenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC).

Al fine dell'accertamento dell'esatto e puntuale adempimento da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi Sub-Appaltatori degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali, la Committente ha diritto di eseguire, in ogni momento, direttamente o per il tramite di persone e/o società di propria fiducia, verifiche e controlli in cantiere nonché sul libro unico del lavoro (LUL), sui libri paga, sui versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed in genere su tutta quella documentazione dell'Appaltatore, la cui tenuta è obbligatoria ai fini del rispetto degli obblighi sopra meglio visti.

L'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da inadempienze contrattuali e/o violazioni degli obblighi di legge da parte dell'Appaltatore o dei Sub-Appaltatori, anche nei casi in cui la Committente, in qualità di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: articolo 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 26 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni), ovvero in qualità di "committente" ai sensi dell'art 1676 c.c., sia direttamente chiamata a corrispondere qualsiasi importo in luogo dell'Appaltatore e/o del Sub-Appaltatore a titolo ad es. di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese legali.

Nel caso di omissioni, la Committente avrà diritto di trattenere sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'Appaltatore gli importi corrispondenti ai versamenti omessi dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato a osservare e fare osservare dai propri dipendenti le norme relative alle modalità di accesso agli stabilimenti della Committente stabilite dalla Committente (in particolare di cui alla Specifica Tecnica della Committente n. 172).

L'Appaltatore è obbligato a dare completa informativa ai propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ad acquisire il loro consenso in ordine al trattamento dei loro dati personali da parte della Committente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine.

5.4 Rispetto della normativa

L'Appaltatore è obbligato a sua cura e spese a osservare, e far osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-

Appaltatori e/o soggetti comunque preposti all'esecuzione dell'Ordine, tutte le norme e le disposizioni di tempo in tempo vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore è obbligato a sua cura e spese a osservare, e far osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-Appaltatori e/o soggetti comunque preposti all'esecuzione dell'Ordine:

- a) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro;
- b) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti in materia ambientale e/o per la prevenzione incendi e/o concernenti l'utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi;
- c) tutte le disposizioni che fossero impartite dalla ASL, INAIL, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e/o da qualsiasi altro Ente e/o Autorità competente;
- d) tutte le norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti negli Stabilimenti della Committente, incluse le disposizioni della Committente relative al piano di emergenza aziendale;
- e) tutte le disposizioni che le presenti Condizioni Generali pongono a carico dei dipendenti e/o collaboratori e/o Sub-Appaltatori e/o soggetti comunque preposti all'esecuzione dell'Ordine.

La Committente si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

Qualora l'Appaltatore e/o i Sub-Appaltatori siano inadempienti, è facoltà della Committente disporre l'immediata sospensione dei lavori e/o la risoluzione dell'Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo comunque il risarcimento dei danni. E' inoltre facoltà della Committente allontanare dallo Stabilimento e/o dal Cantiere, a proprio insindacabile giudizio, coloro che non osservino norme e/o disposizioni e/o regolamenti di tempo in tempo vigenti.

L'Appaltatore risponde nei confronti della Committente di qualsiasi violazione di norme e/o disposizioni e/o regolamenti commessa da soggetti a qualsiasi titolo presenti in Cantiere e/o impegnati nell'esecuzione dei Lavori, ed è obbligato a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata in relazione a eventuali violazioni di norme e/o disposizioni e/o regolamenti.

5.5 Assicurazioni

L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere, a sua cura e spese, per tutta la durata dei Lavori, le seguenti polizze assicurative, stipulate con compagnie di assicurazione di primaria importanza e con adeguati massimali:

- assicurazione ALL RISKS di montaggio, costruzione e/o progettazione (ivi compreso il rischio di incendio) avendo cura di indicare, caso per caso, i massimali che in ogni caso non dovranno essere inferiori a dieci volte il valore dell'Ordine;
- assicurazione contro gli infortuni;
- assicurazione di Responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose di terzi (R.C.T.), ivi compresi la Committente e i suoi dipendenti (R.C.O.). Tale

assicurazione dovrà coprire anche i veicoli introdotti in Stabilimento e sprovvisti di targa di circolazione. Questa polizza assicurativa dovrà rispondere ai requisiti indicati dalla Committente (massimale minimo in R.C.T. ed R.C.O. di 5 (cinque) milioni di Euro per sinistro).

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia di dette polizze prima dell'ingresso in Stabilimento.

5.6 Garanzie finanziarie

L'Appaltatore è obbligato a far rilasciare da una primaria banca le seguenti garanzie bancarie a prima domanda redatte in conformità al fac-simile già consegnato all'Appaltatore:

- a) entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell'Ordine, garanzia sugli importi eventualmente ricevuti dall'Appaltatore a titolo di "anticipazioni", di ammontare pari alle "anticipazioni" ricevute. Il recupero delle "anticipazioni" determinerà l'automatica riduzione e/o svincolo della garanzia;
- b) entro 5 (cinque) giorni dalla stipula dell'Ordine, garanzia di buona e tempestiva esecuzione dell'Ordine (performance bond), di ammontare pari all'intero valore dell'Ordine. La garanzia sarà svincolata, previo rilascio della garanzia di cui *infra sub* lett. "c", entro 20 (venti) giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di Accettazione Definitiva;
- c) entro 20 (venti) giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di Accettazione Definitiva, garanzia di buon funzionamento di ammontare pari al 10 (dieci) % del valore dell'Ordine. La garanzia avrà durata di 2 (due) anni.

Il mancato rilascio delle suddette garanzie (o di una di esse) darà diritto alla Committente di dichiarare risolto l'Ordine ex articolo 1456 c.c., fatto comunque salvo il risarcimento dei danni.

5.7 Comunicazioni

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine, i nominativi del Responsabile di Cantiere, dei Preposti, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutta la corrispondenza relativa all'Ordine dovrà riportare:

- numero completo dell'Ordine e data di emissione;
- Codice Progetto (se previsto);
- oggetto dell'Ordine.

L'Appaltatore è obbligato a inviare:

- all'ente amministrativo LIQ (Liquidazione Fatture Passive) della Committente tutta la corrispondenza di carattere amministrativo in originale (fatture, estratti conto, fidejussioni);
- al Gestore del Contratto tutta la corrispondenza di carattere generale e tecnico;
- alla Direzione Approvvigionamenti della Committente tutta la corrispondenza di carattere commerciale.

5.8 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato a risarcire integralmente tutti i danni provocati a beni, sia della Committente, sia di terzi, nonché a persone, imputabili a soggetti a qualsiasi titolo

presenti in Cantiere e/o impegnati nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la Committente di tutti i costi e/o oneri e/o spese e/o danni che la Committente abbia sostenuto e/o possa dover sostenere per qualsiasi atto e/o fatto e/o omissione di soggetti a qualsiasi titolo presenti in Cantiere e/o impegnati nell'esecuzione dei Lavori.

6. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

La Committente è obbligata:

- a mettere a disposizione dell'Appaltatore, anche in via non esclusiva, l'area di servizio (per installazione uffici, spogliatoi, officine, magazzini, ecc.) nelle zone stabilite dalla Committente;
- presso il Cantiere, a mettere a disposizione dell'Appaltatore acqua potabile e/o industriale, energia elettrica, aria compressa, ecc., necessarie per l'esercizio ed il funzionamento del Cantiere, il tutto qualora disponibile e nella misura (quantità, potenza, portata, ecc.) concordata tra Committente e Appaltatore.

La Committente comunicherà all'Appaltatore, qualora previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il nominativo del Responsabile dei Lavori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. ESECUZIONE DELL'ORDINE

7.1 Programmi

L'Appaltatore è obbligato a elaborare, in conformità a quanto previsto nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali, un Programma Generale dei Lavori, che, nel rigoroso rispetto dei termini di esecuzione dei Lavori contrattualmente stabiliti per la tempestiva consegna dell'Opera/Servizio, indichi le sequenze logiche e temporali delle principali attività dei Lavori (progettazione, approvvigionamento, fabbricazione, prove, spedizioni, montaggi, prove di fine montaggio), nonché gli eventuali Programmi Dettagliati di sviluppo delle singole fasi dei Lavori. Il Programma Generale dovrà essere trasmesso alla Committente entro un mese dalla data di conferimento dell'Ordine.

Con la frequenza indicata nei Documenti Contrattuali (in mancanza, la frequenza è da ritenersi mensile), l'Appaltatore è obbligato a inviare alla Committente un rapporto sull'avanzamento dei Lavori ed eventuali proposte di modifica da apportare al Programma Generale e/o ai Programmi Dettagliati per mantenere e/o assicurare il rispetto dei termini di esecuzione dei Lavori contrattualmente stabiliti per la tempestiva consegna dell'Opera/Servizio.

In ogni caso la Committente può indire, in qualsiasi momento, riunioni con l'Appaltatore e con eventuali Sub-Appaltatori, per l'esame congiunto sull'avanzamento dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad aggiornare i Programmi e/o i documenti a seguito di qualsiasi variante al progetto originale intervenuta durante l'esecuzione dei Lavori.

7.2 Documentazione Tecnica

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di emissione dell'Ordine, l'elenco previsionale dettagliato dei propri

documenti necessari per la buona e tempestiva esecuzione dei Lavori e la consegna dell'Opera/Servizio (la "Documentazione Tecnica").

La Documentazione Tecnica dovrà essere predisposta secondo la normativa UNI e le unità di misura del Sistema Internazionale, su formati indicati dalla Committente e su carta riproducibile, conformemente a quanto previsto dai Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore è obbligato a conservare a disposizione della Committente tutta la Documentazione Tecnica nonché la documentazione certificativa relativa ai collaudi e alle prove eseguite, la lista delle parti di ricambio, completa dei riferimenti e delle informazioni necessari per l'identificazione delle stesse (disegni costruttivi per i componenti realizzati "ad hoc", nome del costruttore e relativa codifica per le parti commerciali, ecc.).

L'Appaltatore è obbligato ad aggiornare la Documentazione Tecnica a seguito di qualsiasi variante al progetto originale intervenuta durante l'esecuzione dei lavori.

7.3 Cantiere

La Committente consegna il Cantiere all'Appaltatore in via temporanea per tutta la durata dell'Ordine, previa redazione di verbale di consegna sottoscritto da entrambe le Parti.

Il Cantiere è consegnato nello stato in cui esso si trova alla data di inizio dei Lavori, restando a cura e spese dell'Appaltatore eventuali migliorie e/o modifiche, da concordarsi con la Committente, necessarie all'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere il cantiere pulito e conforme alla normativa di tempo in tempo vigente.

L'Appaltatore è obbligato a nominare per iscritto il proprio Responsabile di Cantiere, il cui nominativo sarà riportato nel verbale di consegna del Cantiere. Il Responsabile di Cantiere è obbligato, per tutta la durata dei Lavori, assicurare la sua presenza nel Cantiere stesso e/o la sua immediata reperibilità ed è il destinatario, per conto dell'Appaltatore, di tutte le comunicazioni e le disposizioni relative all'Ordine.

Al termine dei Lavori l'Appaltatore è obbligato a rimuovere senza ritardo, a sua cura e spese, tutte le eventuali installazioni insistenti sul Cantiere, in modo da restituirlo alla Committente completamente sgombro da persone e/o cose, provvedendo a sua cura spese, rischio, responsabilità allo smaltimento degli eventuali rifiuti nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a:

- utilizzare impianti e/o attrezzature e/o conformi alla normativa di tempo in tempo vigente;
- imbracare adeguatamente, con proprie attrezzature e personale, i pezzi all'interno dei reparti della Committente per la successiva eventuale movimentazione di competenza di quest'ultima;
- proteggere e mantenere in buono stato, funzionanti e conformi alla normativa di tempo in tempo vigente tutti gli impianti e/o attrezzature e/o mezzi messi a disposizione dalla Committente.

L'Appaltatore è obbligato a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata in relazione a eventuali inadempienze al presente articolo.

7.4 Materiali forniti dalla Committente

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali eventualmente forniti dalla Committente, è obbligato a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati. L'Appaltatore dovrà assicurare, inoltre, l'idoneo immagazzinamento e la contabilità magazzino (entrare, prelievi, resi, ecc.) dei materiali presi in consegna dalla Committente.

7.5 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato a provvedere a propria cura e spese all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari all'esecuzione dei Lavori e alla consegna dell'Opera/Servizio alla Committente.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere costantemente nei magazzini di Cantiere un quantitativo di materiali idoneo ad assicurare la continuità dei Lavori, attenendosi alle procedure aziendali in vigore per l'ingresso/uscita dei materiali medesimi.

7.6 Subfornitura

A richiesta della Committente, l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Committente, a mezzo posta elettronica certificata e all'attenzione della Direzione Approvvigionamenti (e per conoscenza al Responsabile del Contratto), l'elenco dei propri Sub-Fornitori.

7.7 Ricambi

L'Appaltatore garantisce la disponibilità dei ricambi per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dall'Accettazione Definitiva.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, la fornitura e disponibilità dei ricambi può essere definita mediante apposita specifica tecnica.

7.8 Assistenza al montaggio e/o all'avviamento dell'Opera/Servizio

Qualora il montaggio dell'Opera/Servizio presso la Committente sia escluso dall'Ordine, l'Appaltatore è comunque obbligato a fornire alla Committente l'assistenza al montaggio e/o all'avviamento dell'Opera/Servizio, controllando, tra l'altro, che il montaggio e/o l'avviamento dell'Opera/Servizio avvengano correttamente.

L'Appaltatore è altresì obbligato a segnalare tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali errori e/o difformità nelle operazioni di montaggio e/o avviamento dell'Opera/Servizio; in difetto, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno all'impianto e/o a cose e/o persone derivante da eventuali errori e/o difformità da chiunque commesse nelle operazioni di montaggio e/o avviamento.

7.9 Manutenzione dell'Opera/Servizio sino alla presa in consegna

L'Appaltatore è responsabile della manutenzione dell'Opera/Servizio sino all'Accettazione Definitiva.

Qualora l'Opera/Servizio entri in funzione prima dell'Accettazione Definitiva, l'Appaltatore sarà comunque responsabile sino all'Accettazione Definitiva.

L'eventuale immissione della Committente nel possesso di parte e/o della totalità dell'Opera/Servizio, prima della Accettazione Definitiva, come pure la loro eventuale utilizzazione, non comporta accettazione dell'opera da parte della Committente.

7.10 Sorveglianza e controllo dei Lavori da parte della Committente - Non Conformità - Rimedi

La Committente ha la facoltà di controllare, in ogni momento, lo svolgimento dei Lavori, sia in Cantiere, sia presso le officine dell'Appaltatore, al fine di verificare che l'esecuzione degli stessi avvenga tempestivamente, a perfetta regola d'arte e in conformità a legge, all'Ordine e ai Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore è obbligato a garantire alla Committente il libero accesso al Cantiere durante l'orario di lavoro, fornendo la relativa necessaria assistenza.

I tempi necessari alle operazioni di controllo non possono, in alcun caso, essere invocati dall'Appaltatore come causa di ritardo rispetto ai termini contrattuali.

Nell'ipotesi in cui la Committente dovesse riscontrare qualsiasi ritardo e/o difformità nell'Opera/Servizio rispetto alle migliori regole dell'arte, alla legge, all'Ordine e ai Documenti Contrattuali ("**Non Conformità**"), essa potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 1662 c.c., nonché, se del caso, sospendere i lavori, e comunque segnalare all'Appaltatore la Non Conformità.

In caso di Non Conformità, la Committente avrà diritto a esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua insindacabile scelta:

- (i) chiedere la tempestiva risoluzione della Non Conformità;
- (ii) fare rifare l'Opera/Servizio affetta da Non Conformità a soggetti terzi, a spese e a rischio dell'Appaltatore quanto alla eventuale differenza positiva fra il prezzo dell'appalto di sostituzione e il prezzo dell'Ordine con l'Appaltatore per la medesima parte d'Opera/Servizio, con l'esclusivo onere di darne comunicazione all'Appaltatore;
- (iii) chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e/o lucro cessante) eventualmente subiti a causa delle Non Conformità;
- (iv) risolvere l'Ordine in caso di Non Conformità di particolare gravità, oltre al risarcimento dei danni.

I diritti e rimedi della Committente stabiliti dalla legge e dal presente articolo sono cumulativi e non si escludono fra loro. Qualora la Non Conformità riguardi il mancato rispetto dei termini contrattuali, si applicheranno altresì le penali di cui al successivo articolo 8.3.

7.11 Sospensioni dei Lavori

Nel caso di sospensioni dei Lavori disposte dalla Committente di durata inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi complessivi in un periodo di sei mesi, i prezzi e termini contrattuali non subiranno alcuna modifica.

Nel caso di sospensioni dei Lavori disposte dalla Committente di durata maggiore a 15 (quindici) giorni lavorativi complessivi in un periodo di sei mesi, le Parti concorderanno eventuali modifiche ai prezzi e termini contrattuali. La regolamentazione di cui al presente articolo si applica anche nel caso di sospensioni dovute a provvedimenti emanati da Pubbliche Autorità.

Nulla è dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui la sospensione dei Lavori sia stata disposta per causa ad esso imputabile.

8. TERMINI E PENALI

8.1 Termini contrattuali

I termini contrattuali per la consegna dell'Opera/Servizio indicati negli Ordini si intendono essenziali ai sensi dell'articolo 1457 c.c..

L'Appaltatore riconosce e dà atto che i termini contrattuali per la consegna dell'Opera/Servizio sono fissati sulla base delle - e per consentire di rispettare le - necessità dell'organizzazione aziendale e della catena produttiva della Committente.

8.2 Anticipata Consegna

In caso di Anticipata Consegna (intendendosi, con riferimento a ciascun termine di consegna, la consegna in anticipo dell'Opera/Servizio) la Committente ha il diritto di rifiutare l'Opera/Servizio sino al termine di consegna pattuito, restando inteso che qualsiasi costo e/o spesa derivante dalla eventuale Anticipata Consegna resta a esclusivo carico dell'Appaltatore.

8.3 Ritardata Consegna e Penali

In caso di Ritardata Consegna (intendendosi, con riferimento a ciascun termine di consegna, la consegna mancata e/o parziale e/o ritardata dell'Opera/Servizio), la Committente ha il diritto di esercitare uno o più dei seguenti rimedi a sua insindacabile scelta:

- (i) applicare all'Appaltatore le seguenti penali per la Ritardata Consegna, anche mediante decurtazione del corrispettivo dovuto, sulla base delle seguenti percentuali, da applicarsi sull'intero prezzo dell'Ordine (al netto dell'IVA):

A. Settimane di Ritardata Consegna	B. Penale per ogni settimana di ritardo
tra 4 e 12 settimane	0,25%
tra 13 e 24 settimane	0,5%
dalla 25° settimana	0,75%

La penale massima per Ritardata Consegna non potrà eccedere il 18 (diciotto) % dell'intero prezzo dell'Ordine (al netto dell'IVA), fatto comunque salvo il maggior danno della Committente in conseguenza della Ritardata Consegna e fermo restando quanto stabilito *sub* (ii);

- (ii) nel caso in cui la Ritardata Consegna causi ritardi e/o sospensioni nella produzione di Committente (o altri disservizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cancellazione di ordini da parte dei clienti della Committente, penali che la Committente sia tenuta a riconoscere ai propri clienti, ecc.), la Committente avrà diritto di risolvere l'ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., addebitando all'Appaltatore gli oneri, costi, danni, penali e lucro cessante subiti in conseguenza della Ritardata Consegna.

Resta inteso che le opere consegnate puntualmente dall'Appaltatore ma che la Committente accerti essere affette da Non Conformità si intenderanno come Ritardate Consegne sino alla risoluzione della Non Conformità.

8.4 Tolleranza

Resta inteso che l'accettazione da parte della Committente di Anticipate Consegne e/o Ritardate Consegne non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa come rinuncia della Committente ai propri diritti contrattuali, né come modifica dei termini indicati nei singoli Ordini.

9. PREZZI

Anche in deroga a qualsiasi altra disciplina legale e/o regolamentare, i prezzi dell'Ordine sono fissi e immodificabili e costituiscono il corrispettivo forfettario e globale per tutti i Lavori previsti nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali che l'Appaltatore deve eseguire per consegnare l'Opera/Servizio nei tempi contrattuali a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e idonea all'uso cui è destinata, nel rispetto a sua cura e spese di tutte le leggi e/o prescrizioni e/o regolamenti e/o provvedimenti, anche di pubbliche autorità.

L'Appaltatore rinuncia ad avvalersi dell'articolo 1664 c.c..

10. VARIAZIONI

L'Appaltatore potrà procedere all'esecuzione di lavori diversi e/o ulteriori rispetto a quelli dell'Ordine solo previa modifica scritta dell'Ordine da parte del Direttore Approvvigionamenti della Committente.

11. FORZA MAGGIORE

Sono considerate cause di forza maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre; sommosse; incendi; alluvioni; esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati dalle predette calamità o originati da fatti di terzo; scioperi e agitazioni sindacali; provvedimenti della Pubblica Autorità.

La Parte che invoca la causa di forza maggiore deve tempestivamente informare l'altra Parte dell'insorgere di detta causa ed adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. I termini contrattuali verranno prorogati di comune accordo tra le Parti.

Qualora la causa di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo rispetto ai termini contrattuali incompatibile con le esigenze produttive della Committente, quest'ultima avrà facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordine, senza alcun onere; in tal caso, si applica il successivo articolo 18.

12. ACCETTAZIONE PROVVISORIA

Prima della consegna dell'Opera/Servizio le Parti effettueranno prove in contraddittorio secondo un programma concordato tra la Committente e l'Appaltatore nel quadro del Programma Generale.

La conduzione delle prove è effettuata sotto la responsabilità dell'Appaltatore, il quale potrà avvalersi di consulenti specialisti terzi, previa autorizzazione scritta della Committente, nonché avvalersi, previo accordo, del personale della Committente, che comunque opererà sotto la responsabilità dell'Appaltatore.

Tutte le prove saranno registrate in un apposito verbale, sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore, ove verranno indicate le prove e gli esiti, nonché le eventuali modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni.

E' fatto esplicito obbligo all'Appaltatore denunciare alla Committente qualunque vizio a lui noto dell'Opera/Servizio. All'esito positivo di tutte le prove concordate sarà redatto un verbale di Accettazione Provvisoria, debitamente sottoscritto dalle Parti. L'Accettazione Provvisoria è, in ogni caso, subordinata alla consegna alla Committente di tutta la documentazione prevista nei Documenti Contrattuali, nella forma e quantità di copie ivi specificate. L'Accettazione Provvisoria non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità

per l'Opera/Servizio sino alla sottoscrizione del verbale di Accettazione Definitiva, nonché per tutto il periodo di garanzia.

Nell'ipotesi in cui le prove diano esito negativo o parzialmente negativo, la Committente ha facoltà di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà porre rimedio, decorso inutilmente il quale l'Ordine si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i danni. Al termine del periodo concesso verranno effettuate ulteriori prove, il cui esito, se positivo, porterà alla redazione e sottoscrizione del verbale di Accettazione Provvisoria.

Resta ferma la facoltà della Committente di sottoscrivere l'Accettazione Provvisoria limitatamente alla parte dell'Opera/Servizio conforme all'Ordine e ai Documenti Contrattuali.

13. ACCETTAZIONE DEFINITIVA

Dopo aver sottoscritto il verbale di Accettazione Provvisoria, la Committente procederà all'utilizzo provvisorio dell'Opera/Servizio e all'esecuzione del collaudo finale (di seguito, "**Performance Test**"), nel rispetto di quanto previsto nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali.

In caso di esito positivo del Performance Test, sarà redatto un verbale di Accettazione Definitiva dell'Opera/Servizio, debitamente sottoscritto dalle Parti.

Qualora, invece, l'esito del Performance Test fosse negativo, l'Appaltatore dovrà apportare, a proprie spese, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le esigenze produttive della Committente, tutte le modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni necessarie al positivo superamento del Performance Test.

Le Parti concorderanno, quindi, la data di un secondo Performance Test, il cui esito, se negativo, darà diritto alla Committente di risolvere l'Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

14. GARANZIE

L'Appaltatore garantisce che l'Opera/Servizio, in tutti i suoi impianti, materiali, apparecchiature, componenti sarà eseguito a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche e prescrizioni previste nell'Ordine e nei Documenti Contrattuali e risulterà esente da vizi, difetti, difformità, conforme a legge e perfettamente funzionante e idoneo all'uso cui è destinato.

Se non diversamente previsto nell'Ordine, la garanzia avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito, il "**Periodo di Garanzia**") e decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di Accettazione Definitiva.

Durante il Periodo di Garanzia, l'Appaltatore è obbligato a eseguire, a propria cura e spese e nel termine indicato dalla Committente, ogni modifica e/o riparazione e/o sostituzione necessaria.

In tale ipotesi, il Periodo di Garanzia riprende a decorrere dalla data di ultimazione degli interventi da parte dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a effettuare le modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni nel termine assegnato dal Committente, quest'ultimo avrà facoltà di provvedere alle modifiche e/o riparazioni e/o sostituzioni,

direttamente o tramite terzi, a spese e a rischio dell'Appaltatore.

È comunque fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

Si applicano inoltre le ulteriori garanzie e diritti di legge, fra cui gli articoli 1668 e 1669 c.c..

15. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Tutti i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fattura nei tempi fissati nell'Ordine. Le fatture, che dovranno essere emesse nel rispetto delle disposizioni di legge e dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo e mail tkast.invoices@acciaitermi.it, dovranno necessariamente riportare:

- il numero e la data di emissione dell'Ordine;
- il codice fornitore;
- il numero di bolla certificativa emessa dal Gestore dell'Ordine, laddove conosciuto.

La Committente effettuerà il pagamento nei termini indicati nell'Ordine, previo ricevimento delle fatture debitamente compilate e del DURC in corso di validità. La mancata presentazione del DURC darà diritto alla Committente di bloccare il pagamento della fattura.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere, totalmente o parzialmente, il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, qualora quest'ultimo non provi di aver pagato quanto dovuto al proprio Sub-Appaltatore.

I pagamenti parziali prima dell'Accettazione Definitiva si intendono effettuati esclusivamente a titolo di acconto e, quindi, non determinano l'accettazione né parziale, né totale dell'Opera/Servizio da parte della Committente.

Anche in deroga a qualsiasi disciplina legislativa e/o regolamentare, AST riconoscerà eventuali interessi di mora pari al tasso Euribor a tre mesi con decorrenza non automatica, ma solo dopo messa in mora formalizzata dall'Appaltatore.

16. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere l'Ordine e/o di subappaltare i Lavori, se non espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente.

L'eventuale autorizzazione al subappalto dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla Direzione Approvvigionamenti.

L'Appaltatore è obbligato dare evidenza alla Direzione Approvvigionamenti dei motivi tecnici che inducono a ricorrere al subappalto. L'Appaltatore è obbligato inoltre a indicare il nominativo dei Sub-Appaltatori, nonché fornire l'elenco del personale impiegato dai Sub-Appaltatori, verificando l'idoneità tecnico professionale del Sub-Appaltatore, nonché il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle previdenziali.

L'autorizzazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dall'Ordine.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsivoglia titolo, i crediti maturati o maturandi nei confronti della Committente per effetto dell'Ordine.

Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere

approvate per iscritto dalla Committente.

18. RECESSO DALL'ORDINE

La Committente ha la facoltà di recedere, in tutto o in parte, dall'Ordine, in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa anche prima della scadenza stabilita dall'Ordine medesimo, previa lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata all'Appaltatore, con trenta giorni di preavviso.

Nel caso di recesso, la Committente pagherà all'Appaltatore esclusivamente l'importo pari all'Opera/Servizio già eseguita (e consegnata), con espressa rinuncia dell'Appaltatore a qualsiasi ulteriore importo a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore riconosce di aver tenuto conto di questa clausola di recesso nella negoziazione delle condizioni economiche dell'Ordine con il Committente, riconoscendone, altresì, la congruità del predetto termine di trenta giorni di preavviso.

Eventuali pagamenti già effettuati dalla Committente relativi all'Opera/Servizio non eseguita per effetto del recesso saranno rimborsati dall'Appaltatore alla Committente contestualmente alla data di efficacia del recesso medesimo.

19. RISOLUZIONE DELL'ORDINE

Oltre che nelle ipotesi previste agli articoli: 4 (Figura dell'Appaltatore), 5.2 (Documentazione e dichiarazioni dell'Appaltatore), 5.4 (Rispetto della normativa), 5.5 (Assicurazioni), 5.6 (Garanzie finanziarie), 7.10 (Sorveglianza e controllo dei lavori da parte della Committente – Non conformità - rimedi), 8 (Termini e penali), 12 (Accettazione Provvisoria), 13 (Accettazione Definitiva) e 24 (Codice etico e linee di condotta), la Committente potrà risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore non adempia correttamente e/o tempestivamente agli obblighi previsti dai seguenti articoli:

7.3 Cantiere

16 Divieto di cessione dell'Ordine e di subappalto

17 Divieto di cessione del credito

22 Brevetti o marchi e relative licenze

23 Riservatezza

In tutte le ipotesi che precedono resta, comunque, fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivare dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Restano acquisite alla Committente le eventuali penali maturate e restano, inoltre, ferme le obbligazioni e le garanzie dell'Appaltatore comunque connesse all'avvenuta parziale esecuzione dell'Opera/Servizio.

Nelle ipotesi di risoluzione, la Committente avrà diritto di proseguire i Lavori direttamente o a mezzo di altra impresa, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i Lavori sino a quel momento eseguiti e per l'Opera/Servizio sino a quel momento consegnata alla Committente.

A seguito della risoluzione l'Appaltatore è obbligato a rimuovere senza ritardo, a sua cura e spese, tutte le eventuali installazioni insistenti sul Cantiere, in modo da restituirlo alla Committente completamente sgombro da persone e/o cose, provvedendo a sua cura spese, rischio, responsabilità

allo smaltimento degli eventuali rifiuti nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

20. PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Se non diversamente stabilito nell'Ordine, il passaggio di proprietà dell'Opera/Servizio è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il passaggio di proprietà della documentazione prodotta dall'Appaltatore, dai Sub-Appaltatori o dai Sub-Fornitori, per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, avviene al momento della consegna dell'Opera/Servizio alla Committente.

21. PROPRIETA' INDUSTRIALE

Tutti i documenti, gli elaborati tecnici, i programmi di calcolo ed in generale tutte le cognizioni ed informazioni messe a disposizione dell'Appaltatore da parte della Committente, nonché quelli prodotti, acquistati o comunque predisposti dall'Appaltatore per espletare l'Ordine, sono e rimangono di proprietà esclusiva della Committente e devono considerarsi riservati. In particolare, ma in senso non limitativo, sarà di proprietà della Committente tutto il "know-how" di processo ed operativo, sia che questo fosse già acquisito dalla Committente, sia che fosse sviluppato durante l'esecuzione dell'Ordine. I documenti tecnici affidati all'Appaltatore e quelli da questi predisposti, dovranno essere consegnati alla Committente al termine dei lavori e non dovranno essere in alcun modo riprodotti o messi in circolazione. Se durante l'esecuzione dell'Ordine venissero messe a punto delle invenzioni da parte dell'Appaltatore e/o di suoi Sub-Appaltatori, l'Appaltatore è obbligato a darne tempestiva informazione alla Committente e su richiesta di quest'ultima metterà a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva, con attribuzione in favore della Committente medesima di una licenza gratuita dei diritti di proprietà intellettuale. La Committente si riserva in ogni caso il diritto di depositare domanda di brevetto a nome suo o di terzi dalla stessa designati.

22. BREVETTI O MARCHI E RELATIVE LICENZE

L'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai metodi di lavoro impiegati. Qualora la Committente fosse convenuta giudizialmente ad istanza di terzi reclamanti che la fornitura oggetto dell'Ordine costituisce violazione di un qualsiasi brevetto rilasciato in Italia o all'estero, ovvero costituisce concorrenza sleale, la Committente ne darà tempestiva comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà:

- assumere direttamente la difesa in ogni causa o procedimento legale intentato contro la Committente ovvero dare tutta la necessaria ed opportuna assistenza alla Committente, qualora questa vi provveda direttamente;
- farsi carico di tutte le spese e gli oneri anche risarcitori, connessi e conseguenti ad una eventuale sentenza di condanna della Committente.

23. RISERVATEZZA

L'Appaltatore, fermo restando quanto previsto all'articolo 21

che precede, si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Ordine, le informazioni tecniche relative a procedimenti, attrezzature, disegni, apparecchi, macchine, ecc. che vengono messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Ordine. L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Ordine e per tutti gli anni successivi la sua conclusione, fintanto che le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza diventino di dominio pubblico. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è obbligato a risarcire alla Committente tutti i danni che a questi dovessero derivare. L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o da parte dei propri Sub-Appaltatori degli obblighi di segretezza anzidetti. E' fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi dipendenti ed a tutte le persone, comunque, interessate all'esecuzione dell'Ordine di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli impianti od alle installazioni contigue alle aree di lavoro dell'Appaltatore medesimo, senza espressa autorizzazione scritta da parte della Committente.

24. CODICE ETICO E LINEE DI CONDOTTA

24.1 Appaltatore con sede in Italia

L'Appaltatore, in relazione al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e sue s.m.i. (di seguito, "Decreto"); (i) si obbliga a rispettare le disposizioni del Decreto; (ii) dichiara di non aver commesso alcuno dei reati previsti dal Decreto; (iii) si impegna ad improntare il proprio comportamento, nell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di ogni contratto, ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso atto che la Committente ha adottato il proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale e di conoscere pienamente tale documento, consultabile sul sito web di AST medesima (www.acciaiinterni.it), impegnandosi al rispetto delle previsioni ivi contenute.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni contenute nel Decreto e nel Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e di ogni contratto e legitimerà la Committente a risolvere ogni contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente medesima.

L'elenco dei reati di cui al Decreto è tassativo, ma potrebbe essere ampliato in futuro e in tal caso la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto, anche se introdotti successivamente alla data di sottoscrizione del contratto.

24.2 Appaltatore con sede all'estero

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente e consultabile sul sito web www.acciaiinterni.it.

L'Appaltatore si obbliga, quindi, a condurre la propria attività di impresa in conformità alle regole ed ai principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) dove esso opera, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, societari, di abuso di mercato, in materia ambientale e transnazionali, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione, da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui sopra, costituisce violazione delle presenti Condizioni Generali, con diritto, in capo alla Committente, di risolvere ogni contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Appalto, così come ciascun Ordine e i Documenti Contrattuali ad esso allegati, sono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante, sia dalle presenti Condizioni, sia da ciascun Ordine sia dai Documenti Contrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Terni (Italia).

26. VARIE

Nell'ipotesi in cui una o più previsioni delle presenti Condizioni Generali dovessero essere dichiarate nulle o invalide per qualsiasi ragione, le altre previsioni resteranno pienamente in vigore. Le Parti concorderanno una clausola che sostituisca la o le previsioni dichiarate nulle o invalide.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente e specificamente i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Appalto:

1. Principi Generali; **4.** Figura dell'Appaltatore; **5.2** Documentazione e dichiarazioni dell'Appaltatore **5.3** Personale; **5.4.** Rispetto della normativa; **5.5** Assicurazioni; **5.6** Garanzie finanziarie; **5.8** Responsabilità dell'Appaltatore; **7.3** Cantiere; **7.4** Materiali forniti dalla Committente; **7.8** Assistenza al montaggio e/o all'avviamento dell'Opera/Servizio; **7.10** Sorveglianza e controllo dei Lavori da parte della Committente - Non Conformità - Rimedi; **7.11** Sospensioni dei Lavori; **8.1** Termini contrattuali; **8.3** Ritardata Consegna e Penali; **9.** Prezzi; **11.** Forza maggiore; **12.** Accettazione Provvisoria; **13.** Accettazione Definitiva; **14.** Garanzie; **15.** Fatturazione e Pagamenti; **16.** Divieto di cessione dell'ordine e di Subappalto; **17.** Divieto di cessione del credito; **18.** Recesso dall'ordine; **19.** Risoluzione dell'ordine; **24.** Codice etico e linee di condotta; **25.** Legge applicabile e Foro competente.

Firma da parte dell'Appaltatore